

Da "leggeantifascista@pec.it" leggeantifascista@pec.it

A protocollo@pec.comunetrabia.it

Cc

Data Tue, 23 Feb 2021 11:24:00 +0100

Oggetto TRASMISSIONE MODULO RACCOLTA FIRME PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE ANTIFASCISTA DAL COMITATO PROMOTORE

I MODULI DEVONO ESSERE STAMPATI IN FORMATO A3, FRONTE/RETRO

SI PREGA DI DARE RISCONTRO DI MESSA A DISPOSIZIONE. scrivendo una email a info@anagrafeantifascista.it o rispondendo a questo messaggio.

Si prega di mettere a disposizione di tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del vostro Comune che volessero firmare il progetto di legge e/o farsi cittadini promotori e raccogliere firme per il progetto di legge, il presente modulo.

N,B. Si ricorda che secondo la normativa vigente, i moduli devono essere vidimati e messi a disposizione entro le 48 ore secondo quanto previsto dall'art. 7 delle legge LEGGE 25 maggio 1970, n. 352.

Si chiede gentilmente di dare la massima visibilità possibile al progetto di legge sul sito del vostro Comune e sui mezzi informativi a vostra disposizione (il testo di proposta lo trovate di seguito, le istruzioni per firmare e raccogliere le firme sono in allegato), per poter dare la possibilità a tutti i cittadini di essere informati e poter scegliere di aderire.

La raccolta delle firme si conclude il 31 marzo 2021. I moduli compilati e completi di autenticazione delle firme e certificazione elettorale, dovranno essere spediti o consegnati al Comitato promotore nei giorni successivi, al seguente indirizzo - Verona Maurizio Piazza Europa n.6, Pontestazzemese 55040 Stazzema (LU).

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile

Modulistica e vademecum sono anche scaricabili dal sito www.anagrafeantifascista.it

Ringraziando per l'attenzione, si porgono cordiali saluti

Il Presidente del Comitato promotore

Maurizio Verona

Sindaco di Stazzema

Presidente dell'Istituzione Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema

Di seguito il testo del progetto di legge:

Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente:

«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell'odio etnico o razziale.

All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:

«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa" all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l'esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all'art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.

QUALORA AVESTE GIA' RICEVUTO I MODULI , SI CHIEDE AGGIORNAMENTO SUL NUMERO DELLE FIRME RACCOLTEGRAZIE